

ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2021 – prima convocazione

30 aprile 2021 – seconda convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 17:00 presso gli uffici della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo e stessa ora per discutere in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 30 maggio 2019 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c. per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dello Statuto anche ai fini di adeguamento alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021. L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 882.924.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; e*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020."*

2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2020 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 882.924.

In relazione ai risultati conseguiti, con riguardo al secondo argomento all'ordine del giorno, vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 882.924 come segue:

- i. quanto ad Euro 44.146 a riserva legale;
- ii. quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria.

Si propone altresì di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485, posto che dal bilancio al 31 dicembre 2020 emerge una perdita su cambi non realizzati.

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- *avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: e*
- *vista la proposta del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 882.924 come segue:*
 - i. *quanto ad Euro 44.146 a riserva legale;*
 - ii. *quanto Euro 838.778 a riserva straordinaria.*
2. *di riclassificare tra le riserve disponibili la riserva per utili su cambi non realizzati pari a Euro 13.485.”*

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadere l'incarico conferito alla società di revisione KPMG S.p.A. dall'assemblea del 30 aprile 2018.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Consiglio di Amministrazione vi sottopone, pertanto, la proposta di conferimento di un incarico di revisione legale per i bilanci di esercizio e consolidati relativi agli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 e la relativa proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito al conferimento dell'Incarico alla società di revisione KPMG S.p.A.. La proposta motivata è stata pubblicata sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2023 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2021, 30 giugno 2022 e 30 giugno 2023 alla società di revisione KPMG S.p.A.;*
- 2. di riconoscere alla società di revisione KPMG S.p.A. un compenso annuo pari a Euro 34.000 per l'incarico così conferito”.*

Sede Straordinaria

- 1. Revoca della delega ex artt. 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 30 maggio 2019 e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'articolo 2349 c.c. per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi la proposta di attribuzione allo stesso di una nuova delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, comprensivi di sovrapprezzo, per cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delega ex artt. 2443 c.c. conferita dall'Assemblea straordinaria di Eles in data 30 maggio 2019.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini della proposta.

1. Revoca della delega in essere

In data 30 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria di Eles ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000. Nella medesima sede l'Assemblea ha previsto che in esecuzione della predetta delega potevano essere emesse massime n. 8.000.000 azioni ed aveva determinato i criteri cui gli amministratori avrebbero dovuto attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione. In particolare, tali criteri erano stati determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In data 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha dato parziale esecuzione alla delega, deliberando di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 di cui massimi nominali Euro 2.882.250 mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

Al fine di supportare eventuali esigenze per il sostentamento del proprio sviluppo e gli investimenti previsti, la Società potrebbe avere necessità di reperire, in tempi più o meno rapidi, risorse finanziarie sul mercato di capitali, ovvero di eseguire operazioni straordinarie sul capitale finalizzate alla conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo strumento della delega ex art. 2443 del codice civile sia uno strumento di grande utilità, conferendo agli amministratori la possibilità di eseguire in tempi ridotti eventuali operazioni straordinarie (ivi incluse le operazioni cd. carta contro carta) mirate al rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società e assicurando, al tempo stesso, le condizioni di tempestività e flessibilità necessarie per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli. Inoltre, in base ai termini proposti, la delega potrebbe essere

funzionale ad implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Al riguardo, è interesse della Società modificare la delega già conferita, al fine di allungarne la durata ed estenderne le finalità, fermo restando l'importo massimo già deliberato in data 30 maggio 2019.

2. Motivazioni e destinazione della nuova delega ad aumentare il capitale

Si propone di conferire una delega (la “**Nuova Delega**”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione con o senza warrant ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8 c.c., ovvero gratuitamente ai sensi dell’articolo 2349 c.c., per cinque anni dalla data della deliberazione, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni (l’**“Aumento di Capitale”**).

In particolare, si propone che la Nuova Delega preveda ai sensi dell’articolo 2443 c.c. la possibilità di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - i. da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - ii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) e 5 dell’art. 2441 c.c.;
 - iii. da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell’art. 2441 c.c., anche a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
- b) aumentare il capitale sociale gratuitamente ai sensi dell’articolo 2349 c.c. a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti della Società e di società controllate, nella misura in cui vi siano utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato;
- c) emettere warrant e/o abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione, definendo il regolamento di detti warrant;
- d) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell’esercizio di warrant;
- e) chiedere l’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

La Nuova Delega è finalizzata ad allungare la durata della delega precedentemente conferita, ampliandone le finalità, fermo restando l'importo massimo già deliberato, in modo da dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile e attivabile con modalità non particolarmente complesse, per poter cogliere le condizioni più favorevoli per l’effettuazione di operazioni straordinarie, di rafforzamento patrimoniale, ovvero per implementare piani di incentivazione azionaria destinati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori.

Oltre alla richiamata flessibilità, la Nuova Delega ha il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell’offerta nel suo complesso.

In particolare, la proposta della Nuova Delega prevede di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di individuare i destinatari dell'aumento, definire il numero delle azioni da emettere ed il relativo prezzo e/o il rapporto di esercizio nel caso in cui vengano emessi warrant, il tutto nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili (a seconda che l'aumento di capitale venga attuato ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 o 8, c.c. ovvero ai sensi dell'articolo 2349 c.c.).

Si precisa sin d'ora che:

- a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime;
- c) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

3. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni e dei warrant di nuova emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale

Il prezzo di emissione delle azioni ordinarie (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo) a servizio dell'Aumento di Capitale e/o il prezzo ed il rapporto di esercizio dei warrant sarà determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di emissione sarà determinato mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, nel rispetto della normativa applicabile, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Nuova Delega e delle caratteristiche della Società, anche con applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili. Nel caso in cui l'aumento di capitale fosse destinato a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, il prezzo di emissione potrà essere determinato anche sulla base delle specifiche previsioni dei piani di incentivazione che la Società approverà.

Nel caso in cui l'esercizio della Nuova Delega avvenga ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 primo periodo e 5, c.c. all'atto dell'esercizio della stessa, si applicherà, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 2441, comma 6, c.c. anche al fine di determinare i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per la determinazione del prezzo di emissione.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Nuova Delega, il Consiglio di Amministrazione predisporrà apposite relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la

determinazione del prezzo di emissione delle azioni nonché le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione o dello specifico conferimento in natura.

Nel caso in cui l'esercizio della delega avvenga ai sensi dell'articolo 2349 c.c. tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti della Società e delle controllate e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore agli - utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato. In ogni caso, il numero di azioni da emettere dovrà essere stabilito sulla base del valore della Società quale risultante da criteri di valutazione in linea con la migliore prassi di mercato.

4. Periodo di esecuzione dell'Aumento di Capitale

La Nuova Delega per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale sarà conferita per cinque anni dalla deliberazione e, pertanto, sino al 28 aprile 2026.

5. Godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ed avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, sarà necessario modificare nello statuto sociale vigente la clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della delega per sostituirla con i contenuti della Nuova Delega.

Di seguito sono illustrate in grassetto le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 6 dello Statuto.

Articolo 6	Articolo 6
Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta)ed è suddiviso in n. 11.315.100(undicimilionitrecentoquindicimilacent) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 10.726.628 azioni ordinarie; e - n. 588.472 azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimen-ti in natura, osservando le disposizioni di leg-ge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare	Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta)ed è suddiviso in n. 11.315.100(undicimilionitrecentoquindicimilacent) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 10.726.628 azioni ordinarie; e - n. 588.472 azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare

mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega

mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B.

In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B; (b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

~~L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000~~

potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende con-ferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentoottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentoottantadueemila duecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

~~fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende con-ferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.~~

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentoottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentoottantadueemila duecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi

	<u>nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i</u>
--	---

	<u>termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia.</u>
--	--

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al secondo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate;*

delibera

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2443 c.c. dall'Assemblea straordinaria in data 30 maggio 2019;*
2. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per*

l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia;

4. *di inserire nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente comma "L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 30 maggio 2019, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il [28 aprile 2026], per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia";*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".*

- 2. Modifica dello Statuto anche ai fini di adeguamento alle disposizioni regolamentari vigenti: modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), 15 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 21 (Consiglio di Amministrazione), 26 (Poteri di gestione dell'organo amministrativo) e 31 (Collegio Sindacale); introduzione degli articoli 13 (Articoli 108 e 111 TUF) e 14 (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporvi alcune proposte di modifica dello statuto sociale anche al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, oltre ad ulteriori modifiche di coordinamento di alcune previsioni già esistenti.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate. Si precisa che in virtù dell'inserimento di due nuovi articoli ai n. 13 e 14, si determina anche la rinumerazione degli attuali articoli.

Articolo 6 (la cui numerazione resta invariata): ferme restando le modifiche da apportare ai sensi del precedente punto all'ordine del giorno, si propone di specificare la possibilità per la Società, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Al riguardo, si precisa che il predetto decreto ha introdotto la disciplina del c.d. *work for equity* prevedendo una serie di misure di sostegno a favore di start-up innovative e incubatori certificati, tra cui il riconoscimento di benefici fiscali e contributivi per la remunerazione di dipendenti e prestatori di servizi esterni (il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 ha esteso le misure agevolative anche a favore delle c.d. PMI Innovative). Nello specifico la Società potrebbe avvalersi della possibilità di consegnare strumenti alternativi al pagamento in denaro, secondo le modalità ed i benefici della predetta disciplina, beneficiando di un efficiente strumento di fidelizzazione e incentivazione del *management*.

Articoli 12 (la cui numerazione resta invariata) e 13 (inserito ex novo): La modifica proposta verte su aspetti di natura formale e persegue la finalità di adeguare la formulazione dell'articolo 12 dello Statuto alle previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A.. A tal fine, la disciplina di cui agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") relativi, rispettivamente, all'obbligo di acquisto (art. 108 del TUF) e al diritto di acquisto (art. 111 del TUF) dei titoli della società in capo agli offerenti che abbiano promosso un'offerta pubblica di acquisto e che vengano a detenere determinate soglie di partecipazione al capitale sociale nel contesto della stessa, già oggetto di applicazione in virtù del richiamo volontario precedentemente inserito nell'articolo 12, viene trasposta nell'articolo 13 inserito ex novo.

Articolo 14 (inserito ex novo): viene inserito uno specifico articolo relativo alla revoca dall'ammissione alle negoziazioni, in linea con le previsioni della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia i cui contenuti sono sostanzialmente in linea con quanto originariamente previsto dall'articolo 15 dello Statuto (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte).

Articolo 15 (articolo 17 sulla base delle modifiche proposte): la modifica ha esclusivamente una finalità di coordinamento con il nuovo articolo 14.

Articolo 21 (articolo 23 sulla base delle modifiche proposte): sebbene le previsioni dello statuto fossero già in linea con quanto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si è ritenuto opportuno apportare minime modifiche di forma al fine di specificare che (i) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di

onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e (ii) che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare:

- le modalità di approvazione da parte del Nominated Adviser del candidato o dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;
- che al momento della presentazione delle liste per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a cinque devono indicare almeno due amministratori in possesso dei citati requisiti di indipendenza;
- che nel caso di mancata presentazione di liste, la nomina dell'organo amministrativo avverrà secondo le maggioranze di legge.

Articolo 31 (articolo 33 sulla base delle modifiche proposte): Si è proceduto ad adeguare il testo dell'articolo a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai componenti del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, fermo restando che il possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal medesimo articolo era già contemplato dallo Statuto.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare:

- che al momento della presentazione delle liste per l'elezione dell'organo i soci che presentino la lista c.d. di minoranza, depositino anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- che le liste depositate sono messe a disposizione degli azionisti almeno 5 giorni prima dell'assemblea e non 7 giorni, come attualmente previsto, in modo da allineare la previsione a quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- le materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società ed i settori strettamente attinenti a quelli in cui opera la società, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del D. M. 30 marzo 2000 n. 162.

Si riporta di seguito il testo degli articoli nel testo vigente e in quello oggetto della presente proposta di modifica. In particolare, le integrazioni proposte rispetto al testo vigente sono evidenziate in grassetto e sottolineate. Il testo tiene già conto della modifica allo statuto proposta in virtù della proposta di delibera di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

Articolo 6	Articolo 6
Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta) ed	Il capitale sociale ammonta ad Euro 4.079.050 (quattromilionisettantanovemilacinquanta) ed è

è suddiviso in n. 11.315.100(undicimilionitrecentoquindicimilacento) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 10.726.628 azioni ordinarie; e - n. 588.472 azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B;(b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni	suddiviso in n. 11.315.100(undicimilionitrecentoquindicimilacento) azioni senza indicazione del valore nominale di cui: - n. 10.726.628 azioni ordinarie; e - n. 588.472 azioni B. Le azioni ordinarie e le azioni B sono collettivamente denominate "Azioni". Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi ed i diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano azioni ordinarie o azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni B. In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (ii) le azioni ordinarie e le azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che: (a) le azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni B;(b) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di azioni B, le azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.
---	---

ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentottantaduecentocinquanta), mediante emissione, in

~~L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia rep. Numero 135788/46779 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 30 maggio 2024, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, sino ad un importo massimo di nominali Euro 4.000.000 fermo restando che in esecuzione di detta delega potranno essere emesse massime n. 8.000.000 azioni. I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.~~

In esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in data 30 maggio 2019, con delibera di Assemblea straordinaria 30 maggio 2019 verbalizzata dal Notaio Giuseppe Brunelli di Perugia al rep.135788/46779, il Consiglio di Amministrazione con delibera sempre in data 30 maggio 2019 verbalizzata dal medesimo Notaio al rep.n. 135789/46780 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per un importo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 12.681.900 (dodici milioni seicentottantunomila novecento) di cui massimi nominali Euro 2.882.250 (due milioni ottocentottantaduecentocinquanta), mediante emissione, in una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale,

una o più tranches, di massime n. 5.764.500 (cinque milioni settecentosessantaquattromilacinquecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024

a servizio dell'esercizio dei "Warrant Eles 2019-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 luglio 2024.

L'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 28 aprile 2026, per massimi nominali Euro 1.117.750 con emissione di massime 2.235.500 azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Nel caso di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 primo periodo, c.c. il conferimento, da parte di soggetti terzi potrà avere ad oggetto di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale. Il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 c.c., potrà essere escluso in quanto l'aumento di capitale potrà essere riservato (i) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società ovvero (ii) a fornitori di opere o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfattiva ed estintiva delle obbligazioni medesime, il tutto nel

	<u>rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale. Nella medesima sede l'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; nonché (c) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su AIM Italia</u> <u>Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.</u>
Articolo 12 Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per	Articolo 12 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni <u>(quin materia di seguito, la “Disciplina</u>

richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia).

In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel” (il “Panel”). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Richiamata”) offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione ~~in materia (qui di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia~~ seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”).

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. In deroga a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale

Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta.

Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

~~prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.~~

~~Qualora il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, del TUF, nonché della soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, all'autorità di vigilanza, e alla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, ciò comporta la sospensione del diritto di voto su tutta la partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" (il "Panel"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.~~

~~Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.~~

~~La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.~~

~~Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.~~

~~Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.~~

~~I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata~~

	dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.
Articolo 13	Articolo 13
-	<u>A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</u> <u>In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba</u>

	<u>determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</u> <u>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</u> <u>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</u>
	Articolo 14 <u>La presente clausola troverà applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su AIM Italia. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</u> <u>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche</u>

	<u>indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</u>
Articolo 15 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salva la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.- con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera - anche eventualmente di competenza	Articolo 17 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; richiesta della revoca dalla negoziazione dalle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salva la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A.- con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea. presente statuto. Fermo quanto sopra, qualsiasi delibera - anche eventualmente di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi del

dell'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 16 – che abbia come effetto, anche indiretto, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea o con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.	successivo articolo 16 – che abbia come effetto, anche indiretto, quello di determinare l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea o con la diversa percentuale eventualmente stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia ovvero da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.
Articolo 21 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter del TUF. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure	Articolo 23 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. <u>Almeno uno dei Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione,</u> ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra cinque e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti <u>dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato</u> dall'articolo 147-ter del TUF. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al

per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curricula* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF, **ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a cinque**. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati **(i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di amministratore indipendente sono stati preventivamente**

Risulteranno eletti:

i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-*quinquies* TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare,

individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non

per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con la maggioranza di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza **e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.**

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.

Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.

Qualora per qualsiasi ragione **(inclusa la mancata presentazione di liste)** la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo

	quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le <u>maggioranzamaggioranze</u> di legge, <u>previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto per quanto concerne i candidati alla carica di amministratore indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</u> Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito. Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
Articolo 26 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi dell'articolo 15.	Articolo 28 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'assemblea ai sensi dell'articolo 15<u>dell'articolo 17.</u>
Articolo 31 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,	Articolo 33 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. <u>I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.</u> La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica

rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono

di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati,

a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati:

(i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato;

(ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la

depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di

documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno **75 (settecinque)** giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità **e professionalità** ex articolo 148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il

legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori strettamente attinenti a quelli di attività della Società si intendono quelli dei semiconduttori, del test sui semiconduttori, dell'informatica, della tecnologia, della sicurezza, dell'automotive, dell'aerospazio e della difesa.

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Eles S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di modificare gli articoli 6, 12, 15, 21, 26 e 31, nonché introdurre gli articoli 13 e 14 con conseguente*

rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori;

- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime”.*

**

Todi (PG) 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami